

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 309 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Lorenzo TOSCANO calciatore della società A.S.D. CHIGNOLESE, Stefano ROTA, dirigente accompagnatore ufficiale nonché legale rappresentante della società A.S.D. CHIGNOLESE e della società A.S.D. CHIGNOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo TOSCANO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, disputato n. 2 gare del Campionato di Calcio A 5, Serie D, Girone C del Comitato Regionale Lombardia-L.N.D. nelle fila della società A.S.D. CHIGNOLESE, senza averne titolo perché squalificato;

Stefano ROTA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di due gare del Campionato di Calcio A 5, Serie D, Girone C del Comitato Regionale Lombardia-L.N.D., nelle fila della società A.S.D. CHIGNOLESE ed autorizzando di conseguenza la partecipazione del calciatore Lorenzo TOSCANO, che non aveva titolo perché squalificato,

società A.S.D. CHIGNOLESE per responsabilità diretta ed oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Lorenzo TOSCANO e Stefano ROTA nell'interesse proprio e della società A.S.D. CHIGNOLESE in qualità legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Lorenzo TOSCANO, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano ROTA e di 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CHIGNOLESE.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio